018

(3

DECRETO DEL RE

Intorno alla pratica da osservarsi dal Foro Ordinario ne' casi, in cui questo è abilitato ad arrestare i Militari delinquenti; il qual Decreto è analogo al prescritto nella Reale Ordinanza Militare del 1789. Capitolo 18. Parte I., e contiene alcune modificazioni opportune.

ART. PRIMO. I Tribunali, e Giudici pagani, i quali, in forza delle Reali ordinanze, e de' militari stabilimenti, o di delegazione espressa da darsi per Segreteria di Stato, e Guerra, procedono in alcune cause criminali contro de' Militari; nel devenire all' arresto di costoro dovranno eseguirlo col braccio della Giurisdizione Militare, da somministrarsi nelle Piaz-

ze d'armi, e ne' Castelli dai posti militari in forza della presentazione di Viglietti del comando militare, de' quali i detti Tribunali, e Giudici verranno provveduti; e negli altri luoghi col braccio della Giurisdizione militare da somministrarsi ad ogni richiesta di essi Tribunali, o Giudici, e de' loro commissionati, o dalla vicina Piazza, e Fortezza, oppure dal Capo della Milizia, e Truppa del rispettivo luogo, o del luogo più vicino: avvertendo che se il Militare da arrestarsi si ritrovi in servizio, o dentro Quartieri, e siti militari, dove non è lecito alle giurisdizioni pagane di accedere, in tali casi l'arresto debba disporsi nel modo che stimerà il comando militare, di accordo co' detti Tribunali, e Giudici. Tutto ciò s'intende per l'arresto de' Militari da Sergente inclusivamente in giù, e pe' Forati, mentre per quello degli Ufiziali, e de' considerati come tali dovrà in ciascun caso farsene richiesta al comando militare, che subito disporrà l'arresto, e ne darà conto a Sua Maestà per le ulteriori risoluzioni.

ART. II. La pratica degli arresti de' Militari, e Forati enunciata nell'Articolo primo è relativa a quegl'Individui, che legittimamente dimorano ne' rispettivi destini, e senza ap-

partarsene; ma quando essi se ne fossero allontanati, o si fossero occultati per salvarsi dalle mani della Giustizia; allora i Tribunali, e Giudici suddetti potranno fargli arrestare nel modo che crederanno più opportuno.

ART. III. Se un Ufiziale commettesse delitti meritevoli di pena afflittiva di corpo in un edificio, dove risiedono Magistrati amministranti attualmente giustizia; il Magistrato, o i suoi Subalterni potranno nel Real Nome intimar l'arresto all'Ufizial delinquente, senzachè alcuno ardisca di mettergli le mani addosso, dovendo egli immediatamente ubbidire. Che se il medesimo ricusasse di ubbidire, allora solamente sarà lecito alla Famiglia armata d'impugnar le arme contro di lui per impedirgli la fuga. Il Magistrato dovrà subito avvisarne il Posto di Truppa più vicino, per consegnargli il delinquente; e ne farà relazione al Ministro della Guerra, e al Comandante Militare del luogo, mentre il detto delinquente si tratterrà arrestato in una stanza separata, e decente.

ART. IV. Se le mancanze commesse nel citato edificio da un Ufiziale non siano gravi; il Magistrato potrà nel Real nome ordinargli di andare a presentarsi in arresto in

casa, dandone subito parte al Ministro della Guerra, ed al Comandante militare; e l'Ufiziale dovrà ubbidire.

ART. V. L'Ufiziale colto nella flagranza di scandalosi eccessi dalla Famiglia armata de' Magistrati potrà essere arrestato dalla medesima; la quale non dovrà porgli le mani addosso, ma solamente avrà la facoltà di circondarlo colle arme impugnate, e tenerlo arrestato in una stanza immediata, con darne subito avviso al Posto di Truppa più vicino per fargliene la consegna, precedente ricevuta: e se non vi siano Posti di Truppa, il Magistrato corrispondente ne darà parte al luogo militare più vicino, per fargli la detta consegna. Ma in ogni caso il Magistrato ne farà relazione al Ministro della Guerra, e al Comandante militare.

ART. VI. La Giustizia ordinaria farà anche arrestare dalle forze politiche i Militari, e Forati inquisiti del foro della Guerra per diserzione, o per altri delitti importanti pena di corpo afflittiva, quando tali inquisiti si trovano nella flagranza de' delitti, o fuggiaschi, e fuori de' rispettivi destini; ed arrestati li consegnerà immediatamente al Posto Militare più vicino, o alla Pattuglia Militare, che incon-

trasse, esigendone l'atto della consegna; con praticare per gli Ufiziali, e per quelli considerati come tali la norma prescritta nell'Articolo primo. Che se nel luogo dell'arresto non vi sia Truppa, allora il delinquente sarà tenuto nelle carceri locali a nome del Tribunale Militare corrispondente. Sempre però il Magistrato dovrà farne relazione al Ministro della Guerra, al Preside, e al Comandante della Provincia, o al Comandante Generale dell'armi, se vi sia, per l'ulterior corso di giustizia a norma delle Reali Ordinanze.

ART. VII. L'Ufiziale, Basso-Ufiziale, e Soldato arrestato nel modo suddetto per delitto non capitale, se fosse chiesto in consegna da altro Ufiziale, dovrà subito concederglisi, riscuotendosene l'atto della consegna, e facendosene i prescritti rapporti.

ART. VIII. Non sarà impedito agli esecutori de' Magistrati di adempir carcerazioni, ed altre esecuzioni di Paesani nelle costoro case, quantunque negli altri appartamenti delle medesime vi abitassero Militari.

ART. IX. I detti esecutori non potranno far le mentovate esecuzioni, e carcerazioni in quelle case, dove unitamente ai Paesani vi fossero Ufiziali superiori, i quali innanzi al Por-

tone, o nel Cortile avessero delle Guardie, o delle Ordinanze Militari. Ma in tali casi l' esecuzione si farà dalla forza militare, oppure, colla permissione degli Ufiziali maggiori militari, dalla mano armata de' Magistrati, la qual permissione non potrà venir negata.

ART. X. Incontrandosi qualche Partita della Famiglia armata de' Magistrati con Pattuglie militari, la prima dovrà cedere assolutamente il luogo alle seconde, e dimostrare verso di esse la maggior circospezione, e subordinazione.

ART. XI. I Militari, che ricusassero di sottoporsi agli arresti indicati di sopra, oltre alla pena corrispondente ai delitti commessi, saranno severamente castigati per la disubbidienza. Ed egualmente incorreranno nella Reale indignazione, e saranno puniti con altre rigorose pene, riserbate al Reale arbitrio a misura delle circostanze, quei Magistrati, che contravvenissero agli articoli del presente Decreto, o in qualunque modo eccedessero contro de' Militari.

ART. XII. I Pagani, i Subalterni, e la Famiglia armata de' Magistrati, se avessero data preventiva causa ai disordini commessi dai Militari, o contravvenissero alle prescrizioni fat-

te di sopra, si dovranno subito catturare, e quindi punire a tenor delle Leggi, e delle Reali Ordinanze.

ART. XIII. Il Foro pagano nelle cause civili passive de' Militari, e Forati, nelle quali esso procede in forza delle Reali Ordinanze, o di delegazione da darsi per Segreteria di Stato, e Guerra, farà eseguire i suoi giudicati, ed i sequestri di robe, ed arresti personali colla intelligenza, e col braccio de' corrispondenti superiori militari: ma se mai in tali giudicati si comprendesse criminalità, ne farà rapporto a S. M. per Segreteria di Guerra, e ne attenderà la risulta.

ART. XIV. Si osservi per punto generale che il Foro pagano, in qualunque de' casi mentovati ne' precedenti Articoli devenisse all' arresto de' Militari, e Forati, sempre dovrà consegnarli immediatamente, colle opportune cautele, alle forze, e Corti Militari, quando queste esistono nel luogo del seguito arresto, o tenerli nelle carceri pagane a nome del Foro Militare, quando nel luogo del seguito arresto non esistono forze, e Corti Militari; fintantochè non sarà liquidato che l'arrestato pel suo delitto meriti di esser escluso dalla Milizia, e consegnato alla Giustizia ordinaria.

In conseguenza di ciò, i Militari, e Forati, arrestati per cause civili appartenenti alla giudicatura del Foro pagano, o per cause criminali appartenenti alla stessa giudicatura, ma che non importano la privazione del cingolo militare, dovranno esser tenuti in arresto a nome del Foro Militare nelle carceri militari, ove queste esistano, o nelle carceri pagane, ove le Militari non esistano; eseguendosi i generali stabilimenti, enunciati di sopra, circa l'esecuzione de' decreti del Foro pagano in tali cause; i quali decreti, se contenessero pena di corpo afflittiva, dovranno riferirsi a Sua Maestà per Segreteria di Guerra prima di eseguirsi, con attendersene la Sovrana risoluzione.

ART. XV. Contro i Militari, e Forati, i quali esercitando mestieri, ed incumbenze riguardanti all'Annona, ed alle Regie Dogane commettessero nell'atto, e momento dell'esercizio dei detti mestieri, ed incumbenze qualche mancanza relativa a tale esercizio, e meritevole di arresto, o di sequestro di roba trovata in loro potere in quel rincontro, potranno procedere i Superiori, e Magistrati Annonarj, e Doganali all'arresto, ed al sequestro, senzachè vi necessiti l'intelligenza, e 'l-

braccio del comando militare, con doversi per altro gli arrestati mandar subito nelle carceri militari, e tenere a disposizione de' detti Superiori, e Magistrati Annonarj, e Doganali, i quali dell'occorso dovranno immediatamente avvisarne il comando militare: avvertendosi che se il Militare, o Forato per la mancanza commessa dovesse subire la frusta, in tal caso sia egli all'istante escluso dalla Milizia per ordine da darsi dal comando militare, e non più riammessovi.

ART. XVI. I Delegati, e Commissarj Generali pagani per poter procedere contro de' Militari in talune cause, per le quali non viene data la facoltà di procedere al Foro pagano dalle Reali Ordinanze, e dagli stabilimenti militari, è necessario che siano forniti di speciale delegazione pel canale della Real Segreteria di Guerra, senza la qual delegazione non può intendersi cumulata la detta facoltà nella loro incumbenza,

Il Re vuole che quanto si è stabilito nel presente Real Decreto abbia la sua piena, e costante osservanza, e lo stesso vigore, che hanno le Leggi, e le Reali Ordinanze; le quali per la materia contenuta nel citato De-

creto dovranno valere in tutto ciò, che non si opponesse al tenore del suddetto Decreto.

Palermo tre Aprile 1800.

IL PRINCIPE DI TRABIA.